Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 26 marzo 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato.
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 82 DEL 26 MARZO 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 17: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali: 6 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 6 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % « Interventi statali »; 7 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 7 % « Ferrovie dello Stato »; 7 % « Interventi statali »; 8 % garantite dallo Stato « Autostrade »; 9 % « Interventi statali », effettuate il 17 marzo 1975.

(2513)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Dimissioni dalla carica di un agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1925 con il quale, fra gli altri, il sig. Raoul Campos Venuti fu nominato, in soprannumero, agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il regio decreto 24 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932, registro n. 9 Finanze, foglio n. 258, con il quale il sig. Raoul Campos Venuti fu confermato agente di cambio presso la borsa valori di Roma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1963, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 235, con il quale il sig. Raoul Campos Venuti è stato collocato nella posizione di fuori ruolo, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica;

Vista la dichiarazione in data 8 maggio 1972 con la quale il dott. Raoul Campos Venuti ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 20 maggio 1972;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Roma, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 20 maggio 1972, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Raoul Campos Venuti dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Roma.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *febbraio* 1975
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 317

(2478)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore « Gorgona ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1915, pubblicato sul foglio d'ordini dell'8 dicembre 1915, art. 3, dal quale risulta che il rimorchiatore « Gorgona », proveniente dalla Marina mercantile italiana, è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5593 in data 17 dicembre 1974 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore « Gorgona », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1975
Registro n. 6 *Difesa, foglio n.* 212

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6869 in data 3 giugno 1970, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Toscana, composta come segue:

Presidente:

Mauceri dott. Vincenzo, magistrato di cassazione, con funzioni di presidente di sezione della corte d'appello di Firenze, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Bibilio dott. Ezio, magistrato di cassazione, con funzioni di consigliere della corte d'appello di Firenze, designato dal presidente della corte stessa;

Accardi dott. Salvatore, primo dirigente, direttore del servizio amministrativo presso il provveditorato alle opere pubbliche di Firenze;

Fucile avv. Antonio, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze;

dott. Montagnana Chiassi, direttore della ragioneria regionale dello Stato di Firenze;

Masini Luccetti dott. Luca, vice prefetto, designato dal prefetto di Firenze;

Vieri Sergio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, dalla C.G.I.L.;

Checchi Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio del lavoro di Firenze, dalla C.I.S.L.;

Betti Stefano, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Firenze, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il sig. Bellanca Attilio, segretario del genio civile, è nominato segretario della commissione.

E' chiamata a far parte del personale di coordinamento, di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, la signora Caporiondo Wanda, coadiutore dell'amministrazione centrale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2143)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970 con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 644, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, composta come segue:

Presidente:

Mirabile dott. Giovanni, presidente di sezione della corte di appello di Roma, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Salvatori dott. Romeo, consigliere della corte di appello di Roma, designato dal presidente della corte stessa;

Salerni dott. Domenico, vice provveditore alle opere pubbliche di Roma;

Salimei avv. Carlo, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Roma;

Colella dott. Armando, dirigente superiore, designato dalla ragioneria regionale dello Stato di Roma;

Caruso dott. Ferdinando, vice prefetto ispettore, designato dal prefetto di Roma;

Fraic Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma, dalla C.G.I.L.;

Saturno Silvio, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma, dalla C.I.S.L.;

Eusepi Franco, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Iannone, segretario capo del genio civile in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, le signore Mazzucchi Maria Luisa e Baschieri Maria Luisa, coadiutori in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma e il sig. Matano Mario, operaio in servizio presso il provveditorato regionale di Roma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1975.

Ricostituzione della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Vista la legge n. 389 del 18 marzo 1968, recante norme di modifica al citato decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655;

Visto il decreto ministeriale n. 6962 in data 9 febbraio 1970 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto del Presidente della Repubblica, è stata costituita, per un quadriennio, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie;

Considerato che il termine quadriennale è venuto a scadere;

Viste le designazioni effettuate, ai sensi del citato art. 20, da parte delle competenti amministrazioni ed enti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla ricostituzione della commissione in parola;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 644, è nominata, per la durata di un quadriennio, con sede presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per le Puglie, composta come segue:

Presidente:

Ripoli dott. Raffaele, presidente di sezione della corte d'appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa.

Membri:

Magrelli dott. Ugo, consigliere della corte d'appello di Bari, designato dal presidente della corte stessa;

Mazzola dott. Salvatore, funzionario presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari;

Rotunno avv. Vito, avvocato dello Stato, designato dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Bari;

Dalfino dott. Giulio, direttore di sezione, designato dalla ragioneria regionale dello Stato di Bari;

De Giorgi dott. Giovanni, vice prefetto, designato dal prefetto di Bari;

Pinto dott. ing. Giuseppe, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari, dalla C.G.I.L.;

Musci dott. Luigi, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari, dalla C.I.S.L.;

Salvatore Nicola, rappresentante degli assegnatari, designato per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari, dalla U.I.L.

Art. 2.

Il geom. Luigi Anastasia, geometra principale dell'A.C. in servizio presso il provveditorato alle opere pubbliche di Bari, è nominato segretario della commissione.

E' chiamato a far parte del personale di coordinamento di cui all'art. 20, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 655, il signor Salvatore Mandalà, coadiutore principale dell'A.C. in servizio presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2144)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

Emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la parte II del libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, quale risulta sostituita dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 964;

Visto il regolamento della sezione autonoma di credito comunale e provinciale approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151;

Visto il proprio decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190, concernente emissione di cartelle della sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti in data 1° marzo 1975;

Ritenuta l'urgenza di disporre l'emissione di cartelle fino a lire 730 miliardi di capitale nominale;

Con riserva di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, che in appresso viene denominata più brevemente sezione autonoma, di procedere ad una emissione di cartelle fino ad un capitale nominale di complessive lire 730 miliardi.

L'emissione può aver luogo in più riprese, in corrispondenza della concessione di prestiti fino a 20 anni ai comuni e alle province richiedenti, ai sensi dello art. 14 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Le cartelle fruttano l'interesse annuo netto del 9% decorrente dal 1° gennaio 1975 pagabile in due rate semestrali posticipate, scadenti rispettivamente il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

Per le operazioni effettuate nel corso dell'anno si fa luogo agli opportuni conguagli sia con i mutuatari, sia con i sottoscrittori delle cartelle.

Ai titoli rappresentativi delle cartelle si applicano le norme dell'art. 17 del regolamento n. 1151 succitato, per quanto non di diverso sia stabilito dal presente decreto.

Con propri successivi decreti da registrate alla Corte dei conti e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica sono determinate la forma, le leggende e i segni caratteristici dei titoli al portatore e dei certificati nominativi, da emettersi in rappresentanza delle cartelle.

Art. 2.

Le cartelle hanno il valore nominale unitario di lire 1.000.000.000 e sono rappresentate, nella circolazione, da titoli al portatore, senza matrici, unitari e da titoli nominativi che possono essere emessi per un numero illimitato di cartelle.

I titoli al portatore hanno una numerazione progressiva; i titoli nominativi (certificati e dichiarazioni provvisorie) hanno pure una numerazione progressiva propria, e portano l'indicazione delle cartelle che rappresentano. Non sono ammesse riunioni e divisioni dei titoli al portatore.

I titoli al portatore sono emessi con un foglio contenente tante cedole il cui importo complessivo non superi il capitale nominale del titolo.

Le cartelle sono ammortizzabili alla pari, in corrispondenza al rimborso dei mutui per i quali sono emesse, in un periodo di 20 anni decorrente dal 1° gennaio 1975 mediante estrazione a sorte annuali da effettuarsi nel mese di novembre.

Le cartelle sorteggiate cessano di fruttare interessi allo scadere del semestre in cui si è verificata la loro estrazione e sono rimborsabili dal 1° gennaio successivo, al valore nominale.

Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e ottavo dell'art. 2 del precedente decreto in data 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 3.

Il pagamento degli interessi sui titoli al portatore e su quelli nominativi viene effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, in esecuzione delle norme di cui al capo VI del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il rimborso delle cartelle sorteggiate viene parimenti effettuato dalle sezioni di tesoreria provinciale e, all'occorrenza, anche dalla tesoreria centrale dello Stato, dietro esibizione dei titoli al portatore che le rappresentano, con le norme e modalità vigenti per i titoli redimibili del debito pubblico, ai sensi dell'art. 6 del regio decreto 19 febbraio 1922, n. 366.

In relazione alle esigenze proprie della elaborazione automatica di titoli e cedole predisposti per la lettura magnetica, potranno essere impartite disposizioni particolari per l'annullamento delle cedole e dei titoli stessi nonchè le altre disposizioni che fossero ritenute opportune.

Le pratiche di rimborso delle cartelle sorteggiate rappresentate da titoli nominativi, si effettuano, ai sensi dell'art. 52 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, le quali sono tenute a ricevere, istruire e trasmettere le relative domande alla sezione autonoma.

Per i titoli e le cedole deteriorati o sospetti di illegittimità si osservano le disposizioni di cui al precedente decreto 28 maggio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 luglio 1971, n. 190.

Art. 4.

A titolo di compenso delle spese di amministrazione le annualità dovute dagli enti mutuatari sono aumentate di una aliquota dello 0,40% per ogni cento lire di capitale che rimane a mutuo.

Art. 5.

Le cartelle ed i relativi interessi fruiscono dei privilegi e benefici previsti per i titoli del debito pubblico dello Stato e sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte di successione;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono formare oggetto di accertamenti d'ufficio, anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

I titoli suddetti sono accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o, in genere depositi a garanzia in titoli di debito pubblico e reinvestimenti di capitali in tali titoli.

Art. 6.

La somministrazione dei prestiti concessi con le cartelle di cui al presente decreto potrà essere fatta mediante consegna delle cartelle agli enti mutuatari i quali saranno tenuti a collocarle ad un prezzo non inferiore a L. 88 per ogni cento lire di capitale nominale comprensivo di qualsiasi altro onere, nessuno escluso od eccettuato.

La somministrazione del prestito potrà anche effettuarsi mediante consegna di dichiarazioni provvisorie o certificati nominativi intestati direttamente al creditore designato dall'ente mutuatario, il quale li riceverà accreditando all'ente stesso il prezzo come sopra concordato, più l'eventuale pro-rata degli interessi semestrali, nonchè l'eventuale sopravanzo del prodotto della alienazione delle cartelle stesse sulla somma effettiva del mutuo o della quota di mutuo autorizzato.

Per la parte del prestito non prontamente somministrabile si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151.

Art. 7.

Sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 4 e 8, primo, secondo, terzo e quarto comma, del precedente decreto in data 28 maggio 1971 più volte citato.

Art. 8.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1975
Registro n. 6 Cassa depositi e prestiti, foglio n. 354

(2518)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1975.

Autorizzazione, fino al 30 settembre 1975, alla commercializzazione di q.li 5.000 di sementi di festuca arundinacea e q.li 25.000 di sementi di pisello da foraggio con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la produzione di sementi certificate di festuca arundinacea e di pisello da foraggio non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità economiche europee e appartenenti a varietà iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie;

Visto, in particolare, l'art. 14, comma quarto, della citata legge 25 novembre 1971, n. 1096, relativo alla ammissione temporanea alla commercializzazione, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Ritenuto che, per le ser enti di festuca arundinacea e di pisello da foraggio, ricorrano gli estremi previsti dal citato art. 14, comma quarto, della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Vista la decisione favorevole adottata al riguardo dalla commissione delle Comunità europee in data 30 gennaio 1975;

Decreta:

E' autorizzata, fino al 30 settembre 1975, la commercializzazione di q.li 5.000 di sementi di festuca arundinacea e di q.li 25.000 di sementi di pisello da foraggio appartenenti a varietà non iscritte nel catalogo comunitario e nel registro nazionale delle varietà di specie agrarie, a condizione che siano certificate, nella categoria « commerciale », entro il 30 giugno 1975.

Roma, addì 3 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2348)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974 con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Parma, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Trasporto « carni » nel comune di Parma: 15ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 213.650 mensili;

Pulitori: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.200 mensili;

Trasporto di merci per conto terzi: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Facchini e pesatori del mercato ortofrutticolo del comune di Parma: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Scavo e preparazione materiali per trasporto fluviale: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2230)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1975.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Perugia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonchè per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Perugia, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

Facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi ed attività preliminari e complementari: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili;

Facchinaggio svolto nei macelli pubblici per la mattazione, scuoiatura e le altre operazioni ad esse complementari nel capoluogo della provincia: 11ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 142.000 mensili;

Facchinaggio svolto nei macelli pubblici per la mattazione, scuoiatura e le altre operazioni ad esse complementari nei comuni della provincia: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di lire 110.500 mensili;

Autotrasportatori di merci per conto di terzi il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari o affittuari del mezzo: autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili ed attività preliminari e complementari (escavo e preparazione materiale da trasportare, guardianaggio e simili): 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

Vetturini, barcaioli, gondolieri e simili; tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili: 9ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 110.500 mensili;

Addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili; servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili; pulitori, netturbini, spazzacamini e simili; barbieri ed affini; guide turistiche e simili: 8ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 94.800 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2231)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1975.

Modificazioni ai decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973 relativi alla iscrizione di alcune varietà di barbabietole da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1969, n. 26 del 1° febbraio 1971 e n. 158 del 22 giugno 1973, con i quali sono state iscritte nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, alcune varietà di barbabietole da zucchero;

Considerato che, tra le barbabietole da zucchero iscritte con i predetti decreti ministeriali, figurano le varietà « Cesena Macropluri », « Cesena Antepluri », « Cesena Poliploide », Cesena Autapoli », « Cesena Macropoli » e « Cesena Polimono », il cui responsabile della conservazione in purezza è la Alba S.p.a., Padova, centro selezione seme, Ponte S. Nicolò (Padova);

Viste le domande in data 13 gennaio 1975 con le quali la società stessa ha chiesto la variazione della denominazione delle predette varietà di barbabietola da zucchero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, nel senso sopra indicato, i citati decreti ministeriali 22 gennaio 1969, 19 dicembre 1970 e 10 maggio 1973;

Decreta:

I nomi delle varietà di barbabietola da zucchero, di cui ai numeri 2), 9) e 10) dell'articolo unico del decreto ministeriale 22 gennaio 1969, vengono rispettivamente modificati da « Cesena Macropluri » in « Macropluri », da « Cesena Antepluri » in « Antepluri », e da « Cesena Poliploide » in « Polialba ».

Il nome delle varietà di barbabietola da zucchero, di cui al n. 7) dell'articolo unico del decreto ministeriale 19 dicembre 1970, viene modificato da « Cesena Autapoli » in « Autapoli ».

I nomi delle barbabietole da zucchero, di cui ai numeri 3) e 4) dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 maggio 1973, vengono rispettivamente modificati da « Cesena Macropoli » in « Macropoli » e da « Cesena Polimono » in « Polimono ».

Roma, addì 10 marzo 1975

Il Ministro: MARCORA

(2487)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1975.

Integrazione del collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo per le fiere di Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre, ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1464, col quale è stato istituito l'Ente autonomo per le fiere dell'agricoltura e dei cavalli di Verona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 298, con il quale è stata modificata la denominazione dell'Ente predetto in « Ente autonomo per le fiere di Verona » e 8 dicembre 1971, n. 1415, che ne ha approvato il nuovo statuto e 4 aprile 1974, n. 241, che lo ha modificato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'Ente sopraindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Visto il proprio decreto 15 marzo 1974, riguardante la nomina per un triennio del collegio dei revisori dei conti dell'Ente stesso;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del suddetto collegio dei revisori dei conti con il rappresentante della regione Veneto, in conformità dell'art. 12 dello statuto dell'Ente come modificato con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, n. 241;

Vista la nota n. 78635 in data 23 ottobre 1974 della regione Veneto, con la quale si comunica che con deliberazione n. 3621 del 9 settembre 1974 la giunta regionale ha designato il dott. Luigi Spadea quale rappresentante regionale nel collegio dei revisori dei conti sopraindicato;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo denominato « Ente autonomo per le fiere di Verona », con sede in Verona, nominato con decreto ministeriale 15 marzo 1974, è integrato con il dott. Luigi Spadea in rappresentanza della regione Veneto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2376)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Campagnatico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 26 febbraio 1961, n. 9, con il quale il comune di Campagnatico (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica del « Granaione », che si diparte a monte della strada provinciale della Fronzina, presso il podere Pian d'Orneta e termina alla strada provinciale « Voltina Scansano-Cinigiano » a circa chilometri 0 + 900, dal nucleo abitato del Granaione, dell'estesa di km 3 + 270;

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 887, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126 la strada di bonifica del « Granaione », dell'estesa di km 3 + 270, è classificata comunale ed inclusa nel novero della strada del comune di Campagnatico (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2488)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1975.

Classificazione tra le comunali di una strada in comune di Capalbio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto 21 ottobre 1966, n. 76, con il quale il comune di Capalbio (Grosseto) ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada di bonifica di « Villa Pinciana » che si diparte a monte della strada comunale « Capalbio-Torre Palazzi » e termina allacciandosi alla strada vicinale di Val Marina, dell'estesa di km 1 + 600;

Visto il voto 13 novembre 1973, n. 911, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata comunale ai sensi dell'art. 10 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica di « Villa Pinciana », dell'estesa di km 1 + 600 è classificata comunale ed è inclusa nel novero delle strade del comune di Capalbio (Grosseto).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(2489)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental), in Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 agosto 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone con effetto dal 5 marzo 1974;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.T.C. (Mallory Timers Continental) di Frosinone è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1975

Il Ministro: TOROS

(2485)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », che avrà luogo a Trieste dal 17 al 29 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2484)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIII Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 31 maggio al 15 giugno 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 marzo 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(2483)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 3 febbraio 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di San Vito dei Normanni.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1974 è stato sciolto il consiglio comunale di San Vito dei Normanni ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il vice prefetto ispettore dott. Dante Paladino.

Nel corso della gestione il commissario straordinario ha curato importanti adempimenti amministrativi ed ha avviato a soluzione numerosi problemi di carattere urgente.

Si rende, peraltro, opportuno che l'opera iniziata dal commissario sia proseguita per consentire il sollecito perfezionamento delle procedure necessarie per la realizzazione di opere pubbliche nonché per portare a termine altri provvedimenti che interessano i vari settori della civica azienda.

In conseguenza di quanto sopra, con decreto prefettizio in data odierna, si è provveduto a prorogare la gestione suddetta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Brindisi, addì 3 febbraio 1975

Il prefetto: CARNEGLIA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1974 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di San Vito dei Normanni e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il vice prefetto ispettore dott. Dante Paladino;

Considerato che, venuto a scadere il termine stabilito per la durata delle gestioni straordinarie, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, si rende necessario, per i motivi amministrativi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, prorogare la ridetta gestione commissariale;

Viste le norme sopracitate e l'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di San Vito dei Normanni affidata al vice prefetto ispettore dott. Dante Paladino è prorogata, a termini di legge, per i motivi di cui alle premesse.

Brindisi, addì 3 febbraio 1975

Il prefetto: CARNEGLIA

(1883)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di medicina del lavoro presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli è vacante la cattedra di medicina del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2493)

Vacanza della seconda cattedra di storia moderna presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e vacante la seconda cattedra di storia moderna alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2494)

Vacanza della cattedra di fisiopatologia respiratoria presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena è vacante la cattedra di fisiopatologia respiratoria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2495)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Mirella Santoro, nata a Pergola (Pesaro-Urbino) il 24 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia conseguito presso la Università di Roma il 13 novembre 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2394)

La dott.ssa Giovanna Viali, nata a Viterbo il 10 febbraio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in materie letterarie conseguito presso l'Università di Roma il 31 marzo 1969.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(2395)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 24, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 25 luglio 1969 dal sig. Grmek Teodor, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 6162-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2023)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 46, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 16 maggio 1969 dalla sig.ra Udovich Ursa, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 7586-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2024)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1975, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 326, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 marzo 1969 dal sig. Calori Francesco, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 4294-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2029)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n 5 Tesoro, foglio n. 14, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 18 febbraio 1969 dal sig. Picchi Luigi, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5426-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2030)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 16, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 28 aprile 1969 dal sig. Castellini Primo, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5058-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2031)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 139, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 1° marzo 1969 dalla sig.ra Cafissi Rina, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, n. 5502-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2032)

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 37, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 agosto 1969 dalla sig.ra Budessa Matcovich Mattea, avverso il decreto ministeriale 20 settembre 1968, numero 5481-*B*, emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

(2033)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Venezia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Venezia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.146.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779/M)

Autorizzazione al comune di Loro Piceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Loro Piceno (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.802.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1764/M)

Autorizzazione al comune di Gagliole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Gagliole (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.598.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1765/M)

Autorizzazione al comune di Fiuminata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Fiuminata (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.019.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1766/M)

Autorizzazione al comune di Fiordimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Fiordimonte (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.958.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1767/M)

Autorizzazione al comune di Fiastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Fiastra (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.210.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1768/M)

Autorizzazione al comune di Esanatoglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Esanatoglia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1769/M)

Autorizzazione al comune di Colmurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Colmurano (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.375.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1770/M)

Autorizzazione al comune di Cessapalombo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Cessapalombo (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1771/M)

Autorizzazione al comune di Castelsantangelo sul Nera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Castelsantangelo sul Nera (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.562.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1772/M)

Autorizzazione al comune di Racalmuto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Racalmuto (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1773/M)

Autorizzazione al comune di Montallegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Montallegro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1774/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica Eraclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Cattolica Eraclea (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 291.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1775/M)

Autorizzazione al comune di Bivona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Bivona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1776/M)

Autorizzazione al comune di Alessandria della Rocca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Alessandria della Rocca (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 180.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777/M)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1975, il comune di Piacenza viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.780.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778/M)

Autorizzazione al comune di Cattolica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Cattolica (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 480.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780/M)

Autorizzazione al comune di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Terlizzi (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 890.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781/M)

Autorizzazione al comune di Bagno a Ripoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Bagno a Ripoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 329.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782/M)

Autorizzazione al comune di Bellaria Igea Marina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Bellaria Igea Marina (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 283.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783/M)

Autorizzazione al comune di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Mola di Bari (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 949.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784/M)

Autorizzazione al comune di Rosignano Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Rosignano Marittimo (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 383.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1785/M)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.057.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786/M)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 692.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787/M)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Osimo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 421.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Anna d'Alfaedo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Sant'Anna d'Alfaedo (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789/M)

Autorizzazione al comune di Musile di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Musile di Piave (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1790/M)

Autorizzazione al comune di Empoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Empoli (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 640.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1791/M)

Autorizzazione al comune di Vezzano Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Vezzano Ligure (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.062.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1792/M)

Autorizzazione al comune di Brugnato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Brugnato (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1793/M)

Autorizzazione al comune di Borghetto Vara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Borghetto Vara (La Spezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1794/M)

Autorizzazione al comune di Vigarano Mainarda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Vigarano Mainarda (Ferrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.632.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1795/M)

Autorizzazione al comune di Torre Pallavicina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Torre Pallavicina (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.377.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1796/M)

Autorizzazione al comune di Olmo al Brembo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Olmo al Brembo (Bergamo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.752.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1797/M)

Autorizzazione al comune di Villadeati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 13 marzo 1975, il comune di Villadeati (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.859.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1798/M)

Autorizzazione al comune di Terzigno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Terzigno (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.796.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1799/M)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 11 marzo 1975, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 217.879.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1800/M)

Autorizzazione al comune di Marineo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Marineo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 143.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1801/M)

Autorizzazione al comune di Cefalù ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Cefalù (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 230.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1802/M)

Autorizzazione al comune di Petralia Soprana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Petralia Soprana (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 125.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1803/M)

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Montelepre (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1804/M)

Autorizzazione al comune di Misilmeri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale in data 7 marzo 1975, il comune di Misilmeri (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 240.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1805/M)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 31 ottobre 1974 al 12 dicembre 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2475/74, n. 2780/74, n. 2791/74, n. 2796/74, n. 2802/74, n. 2813/74, n. 2823/74, n. 2830/74, n. 2836/74, n. 2845/74, n. 2862/74, n. 2875/74, n. 2882/74, n. 2891/74, n. 2899/74, n. 2947/74, n. 2962/74, n. 2968/74, n. 2977/74, n. 2987/74, n. 3003/74, n. 3031/74, n. 3040/74, n. 3063/74, n. 3068/74, n. 3080/74, n. 3095/74, n. 3099/74, n. 3105/74 e n. 3125/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		31-10-74	dal 1°-11-74 al 4-11-74	5-11-74	6-11-74	7-11-74	8-11-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	49.147,00	55.394,50	66.223,50	70.805,00	76.636,00	76.636,00
	II. zuccheri greggi (1)	47.481,00	50.813,00	55.811,00	56.644,00	61.225,50	64.141,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	49.147,00	55.394,50	66.223,50	70.805,00	76.636,00	76.636,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	47.481,00	50.813,00	55.811,00	56.644,00	61.225,50	64.141,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 9-11-74 all'11-11-74	12-11-74	13-11-74	14-11-74	15-11-74	dal 16-11-74 al 18-11-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	83.716,50	83.716,50	86.215,50	86.215,50	83.716,50	83.716,50
	II. zuccheri greggi (1)	61.225,50	65.807,00	65.807,00	70.388,50	66.640,00	67.056,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	83.716,50	83.716,50	86.215,50	86.215,50	83.716,50	83.716,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	61.225,50	65.807,00	65.807,00	70.388,50	66.640,00	67.056,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		19-11-74	20-11-74	21-11-74	22-11-74	dal 23-11-74 al 25-11-74	26-11-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	83.716,50	84.966,00	86.215,50	86.215,50	86.215,50	82.050,50
	II. zuccheri greggi (1)	71.221,50	72.471,00	74.137,00	77.052,50	74.137,00	71.221,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	83.716,50	84.966,00	86.215,50	86.215,50	86.215,50	82.050,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	71.221,50	72.471,00	74.137,00	77.052,50	74.137,00	71.221,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		27-11-74	28-11-74	29-11-74	dal 30-11-74 al 2-12-74	3-12-74	4-12-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	80.801,00	80.801,00	77.885,50	73.720,50	73.720,50	73.720,50
	II. zuccheri greggi (1)	67.473,00	65.390,50	62.475,00	60.809,00	58.726,50	54.978,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	80.801,00	80.801,00	77.885,50	73.720,50	73.720,50	73.720,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	67.473,00	65.390,50	62.475,00	60.809,00	58.726,50	54.978,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		5-12-74	6-12-74	dal 7-12-74 al 9-12-74	10-12-74	11-12-74	12-12-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	70.805,00	70.805,00	70.805,00	72.471,00	70.805,00	69.555,50
	II. zuccheri greggi (1)	52.062,50	49.147,00	52.062,50	54.978,00	52.062,50	49.147,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	70.805,00	70.805,00	70.805,00	72.471,00	70.805,00	69.555,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	52.062,50	49.147,00	52.062,50	54.978,00	52.062,50	49.147,00

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%.
Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(2105)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle dimensioni delle etichette dell'acqua minerale « Daggio »

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975, n. 1524, la S.p.a. Norda, in Milano, piazza SS. Trinità, 6, e stabilimento di produzione in Primaluna (Como), è stata autorizzata a modificare le dimensioni delle etichette dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Daggio » di cui ai decreti ministeriali 30 gennaio 1974, n. 1445 e n. 1446.

(2387)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia a cedere senza contropartita un terreno in comune di Osimo.

Con decreto ministeriale 27 febbraio 1975, n. 500.1.E.V./872, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata a cedere al sig. Rinaldo Canalini di Osimo (Ancona) una striscia di terreno di mq 115, posta al di sotto del muro di sostegno costruito in Osimo, via Fonte Magna, con la espressa rinunzia, da parte del sig. Canalini medesimo, a richiedere l'abbattimento di uno dei due muri laterali già ordinato dal comune di Osimo.

(2388)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Matteo Solinas », in Alghero

Con decreto ministeriale 10 marzo 1975 il rag. Salvatore Secchi è stato nominato liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro « Matteo Solinas », in Alghero (Sassari), in sostituzione del dott. Severino Meucci, dimissionario.

(2468)

REGIONE PUGLIA

Approvazione del piano di zona del comune di Faggiano

Con decreto del presidente della giunta regionale 22 gennaio 1974, n. 169, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, e legge 22 ottobre 1971, n. 865, il piano di zona per l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare nel comune di Faggiano (Taranto).

Il piano di zona ha efficacia per quindici anni a decorrere dalla data del predetto decreto.

(2469)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati rispettivamente approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che sono stati accantonati, in favore degli aventi diritto, i posti da conferire mediante assunzione diretta a norma della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato in particolare gli articoli 8 e 21;

Vista la legge 27 aprile 1974, n. 174, concernente la ristrutturazione degli uffici periferici del Ministero della sanità, per la profilassi internazionale delle malattie infettive e diffusive;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1974, con cui viene stabilito il programma per il concorso di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, presso i seguenti uffici di sanità marittima, aerea, e di frontiera:

Ancona (porto), Bari (porto), Brindisi (porto), Cagliari (porto), Catania (porto), Genova (porto), Livorno (porto), Messina (porto), Varese (aeroporto Malpensa), Napoli (porto), Roma (aeroporto Fiumicino), Palermo (porto), Taranto (porto), Trieste (porto), Venezia (porto), Imperia (porto), Pescara (porto), Salerno (porto), Trapani (porto), La Spezia (porto), Ravenna (porto), Savona (porto), Pesaro (porto), Reggio Calabria (porto), Roma (porto Fiumicino), Siracusa (porto), Bologna (aeroporto Panigale), Torino (aeroporto Caselle).

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nella Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possono farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per meriti di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

7) il limite massimo di età è protratto ad anni 55, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età, è protratto altresì a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

9) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

10) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

C) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e diploma di dattilografia e stenodattilografia rilasciato anche da istituti privati.

D) Buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

E) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del citato testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti previsti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità al modello allegato, e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Le domande stesse si considerano, altresì, prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

I candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età debbono dichiarare se siano incorsi o meno in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato e l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

6) la loro posizione, limitatamente agli uomini, nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dallo impiego;

8) le prove facoltative prescelte fra quelle indicate nel programma di esame;

9) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa o da un notaio o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa od incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera e delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quelle prescritte dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni, da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione degli eventuali rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione d'esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Le prove di esame, per lo svolgimento delle quali si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, sono quelle indicate nell'allegato programma.

La prova scritta avrà luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, n. 4, il giorno 19 luglio 1975, con inizio alle ore 8,30.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nei giorni sopra indicati.

I candidati, a pena di esclusione, dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sara considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

La prova scritta non si intende superata se il candidato non abbia ottenuto in essa la votazione di almeno sette decimi.

La prova pratica ed il colloquio non si intendono superati se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, dal voto ottenuto nella prova pratica e da quello conseguito nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa, nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sette decimi.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato la prova pratica e quella orale e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina debbono far pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di tali titoli, in regola con le vigenti norme in materia di bollo.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire allo indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

1) diploma o certificato-diploma in originale o copia autenticata, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma rilasciato dalle competenti autorità scolastiche, contenente, la espressa dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, in attesa della compilazione di quest'ultimo.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi fuori della provincia in cui ha sede la scuola debbono essere legalizzate dal provveditore agli studi;

2) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello Stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dell'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti o vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di godimento dei diritti politici.

Per i minori di anni 21, il certificato, la cui esibizione è, in ogni caso, obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è proceduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, che, comunque, non possono essere sostituiti con il foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli che appartengono a Corpi di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento nel termine prescritto dal presente bando comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di coadiutore dattilografo.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza

Compiuto il periodo di prova, i coadiutori dattilografi conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso, spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Essi non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato, nella sede di assegnazione un periodo complessivo di almeno 5 anni, dedotti i periodi in cui gli interessati siano stati in aspettativa o in congedo straordinario per qualunque motivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: Colombo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1975
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 171

PROGRAMMA D'ESAME

Il programma consta di una prova scritta, una prova pratica ed un colloquio, nonchè di eventuali prove facoltative:

Prova scritta

Composizione di lingua italiana su un argomento di attualità e di comune conoscenza. La prova è diretta ad accertare la capacità ad esprimersi con proprietà di linguaggio, chiarezza, correttezza e perfetta conoscenza dell'ortografia.

Prova pratica

La prova pratica di dattilografia consiste in una saggio di copiatura, a velocità libera, di un brano a carattere di stampa scelto dalla commissione giudicatrice. Durata del saggio: 60 minuti. I candidati che ultimassero la copiatura del brano in un tempo minore, possono continuare a scrivere ricopiando il brano fino allo scadere del termine.

Colloquio

a) Nozioni elementari di diritto pubblico.

b) Nozioni elementari sull'organizzazione centrale e periferica dei servizi del Ministero della sanità.

c) Elementi di geografia fisica e politica d'Italia.

d) Nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva.

Prove facoltative

1) Stenografia.

2) Lingua estera facoltativa: lettura e traduzione a vista di un brano da una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Roma, addì 16 luglio 1974

Il Ministro: Colombo

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione II - Roma.

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . chiede di esser ammesso al concorso, per esami, a nove posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione del limite di età perchè . . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano; ovvero ha diritto alla equiparazione, perchè . . . .;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ovvero (per i minori di anni 21): non è incorso in alcuna delle cause che impediscono il possesso dei diritti politici;

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . . . : (da indicare anche se sia intervenuta la estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, conseguito presso l'istituto . . . . in data e del diploma di dattilografia, conseguito presso l'istituto di . . . . . in data . . . . . . ovvero: è in possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di avviamento professionale a tipo commerciale, conseguito presso l'istituto . . . . . in data . . . . . .;

6) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

7) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . .;

8) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . . . ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . . . in qualità di . . . . . .;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dallo impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito

l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere comunque effettuata);

10) intende sostenere le seguenti prove facoltative tra quelle indicate nel programma di esame: . .,

11) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo: . .

Il sottoscritto, presa visione delle clausole del bando di concorso secondo le quali i vincitori non potranno essere comunque trasferiti prima di aver prestato nella sede di assegnazione un periodo di servizio complessivo di almeno 5 anni (art. 9), fa presente di preferire nell'ordine le seguenti sedi tra quelle indicate nell'art. 1 del bando di concorso:

.
.
.

Data, . . .

Firma .
(la firma deve essere autenticata)

N. B. — Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente.

La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2195)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso a dieci posti di coadiutore in prova

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 7 maggio 1974, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 265, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, per il conferimento di dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva del personale per i servizi meccanografici del Ministero;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 309, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del predetto concorso;

Visto il telex s/615008 del 19 novembre 1974 con il quale il direttore di sezione dott. Cesaremaria Garzia, membro della predetta commissione esaminatrice, è stato incaricato di recarsi in missione a Singapore per presiedere una missione ristretta di operatori economici;

Considerato che lo stesso non potrà partecipare ai lavori della commissione esaminatrice che si terranno dal 2 al 7 dicembre 1974, in occasione dell'effettuazione della prova pratica d'esame del citato concorso;

Ritenuto pertanto di doversi provvedere alla di lui sostituzione in seno alla commissione stessa;

Decreta:

Il dott. Salvatore Pappalardo, direttore di sezione del Ministero, è chiamato a far parte della commissione esaminatrice di cui alle premesse in sostituzione del dott. Cesaremaria Garzia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1974

Il Ministro: De Mita

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 4 *Commercio estero, foglio n.* 25

(2280)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo del personale della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 19 settembre s.a., al registro n. 3, foglio n. 25, con cui è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva di questo Ministero;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni del presidente e dei docenti da parte della Corte dei conti e del Ministro per la pubblica istruzione, rispettivamente in data 11 e 18 gennaio 1975;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a quindici posti di consigliere in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:

Molteni prof. dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

La Pergola prof. Antonio, ordinario di diritto pubblico generale, Università degli studi di Roma;

Cataudella prof. Antonino, ordinario di istituzioni di diritto privato, Università degli studi di Roma;

Eboli dott. Luigi, dirigente superiore;

Caleffi nata Arturo dott.ssa Carmela, primo dirigente.

Svolgerà le funzioni di segretario il direttore di sezione dott.ssa Giacinta Antonini nata Del Guzzo.

Art. 2.

Ai componenti della predetta commissione esaminatrice, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 e al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La relativa spesa graverà sul cap. 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1975

Il Ministro: Sarti

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1975
Registro n. 1 *Turismo, foglio n.* 346

(2303)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova, fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1974, n. 2475, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a sette posti di ispettore in prova fra laureati in ingegneria elettronica, elettrotecnica e meccanica, con esclusione di ogni altro tipo di laurea, abilitati all'esercizio della professione;

Delibera:

Art. 1.

La commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse è composta come segue:

Presidente:

Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione.

Membri:

Rindi dott. ing. Brunellesco, dirigente superiore;
Di Mario dott. ing. Pietro Reno, dirigente superiore;
Giannessi prof. Franco, docente universitario;
Andronico prof. Alfio, docente universitario.

Segretario:

Provenzano dott. Antonio, ispettore principale.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione spettano i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e 14 agosto 1971, n. 1031, salvo, per quanto concerne i funzionari dirigenti, l'applicazione dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e, per il restante personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, il disposto dell'art. 3 della legge 16 febbraio 1974, n. 57.

La spesa graverà, per l'importo presunto di L. 600.000, sul cap. 213 per l'esercizio finanziario 1975.

Roma, addì 21 febbraio 1975

p. *Il direttore generale*: MAYER

(2199)

MINISTERO DELLA DIFESA

Sostituzione di un componente la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 16 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 229, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico del personale di concetto della giustizia militare;

Atteso che le prove scritte del concorso sono state già espletate;

Considerato che il prof. Ruggiero Bruno, membro della commissione di cui sopra, per motivi di salute non potrà portare a termine l'incarico conferitogli;

Considerata la necessità di sostituire il predetto docente onde dar corso all'espletamento del concorso di cui trattasi;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 16 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1974, registro n. 41 Difesa, foglio n. 229, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto del personale della giustizia militare, è modificato nel senso che la prof.ssa Mancini Lucia nata Nardo è nominata, in sostituzione del professor Ruggiero Bruno, membro della commissione esaminatrice suddetta.

Roma, addì 14 dicembre 1974

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1975
Registro n. 3 *Difesa, foglio n.* 92

(2109)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rinvio della prova scritta del concorso a duecentocinquantatre cattedre per l'insegnamento di « Fisica » (classe XXXIII).

La prova scritta del concorso a duecentocinquantatre cattedre per l'insegnamento di « Fisica » (classe XXXIII), indetto con decreto ministeriale 5 maggio 1973, che si doveva svolgere in Roma il giorno 4 marzo 1975 si svolgerà il giorno 10 aprile 1975 nella stessa sede con inizio alle ore 8.

(2576)

Prove scritte dei concorsi a cattedre per l'insegnamento di lingua tedesca e spagnola (classe XLVI) e di lingua e letteratura tedesca (classe XLIII).

Le prove scritte dei concorsi a cattedre per l'insegnamento di lingua tedesca e spagnola (classe XLVI) e di lingua e letteratura tedesca (classe XLIII) si svolgeranno in Roma, unica sede prevista per l'espletamento delle prove medesime.

(2575)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 ai numeri 1, 2, 3 del Bollettino ufficiale del Ministero delle partecipazioni statali in data 7 marzo 1975, pubblica il decreto ministeriale 7 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1975, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 383, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a trentasette posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del Ministero delle partecipazioni statali, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1973, registro n. 7 Partecipazioni statali, foglio n. 137, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 giugno 1973, n. 165.

(2364)

REGIONI

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 5.

Erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3) *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Criteri generali

Fino alla completa attuazione della riforma sanitaria nazionale, la regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 386, con i mezzi finanziari derivanti dal riparto tra le regioni del fondo nazionale ospedaliero e secondo le modalità stabilite con la presente legge.

Art. 2.
Aventi diritto

Hanno diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia:

i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza diretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

i cittadini italiani che abbiano titolo all'assistenza indiretta in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi enti o casse mutue di malattia anche aziendali;

i cittadini italiani non abbienti assistiti a norma dello art. 13, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386;

i cittadini italiani iscritti nel ruolo regionale di cui al successivo art. 13 della presente legge;

i cittadini italiani non aventi posizione assicurativa, ma assistibili in base a vigenti disposizioni;

gli stranieri non stabilmente residenti sul territorio regionale, assistibili in base alle convenzioni internazionali.

Art. 3.
Assistenza diretta

Ai cittadini e agli stranieri indicati al precedente art. 2 la regione Puglia assicura l'erogazione della assistenza ospedaliera in forma diretta, senza limiti di durata e con criteri di uniformità, attraverso:

gli ospedali dipendenti dagli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale;

le cliniche universitarie, gli istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, gli istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, le case di cura private, con i quali la regione Puglia abbia stipulato apposita convenzione ai sensi dell'art. 18, commi primo e secondo, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 4.
Assistenza indiretta

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in comuni della Puglia i quali si avvalgono della facoltà di ricoverarsi in istituti o case di cura non convenzionati, la regione Puglia rimborserà una quota pari alla spesa media sostenuta dalla Regione stessa per analoghe prestazioni nelle case di cura private convenzionate, ubicate sul territorio regionale.

L'ammontare della suddetta spesa media è determinata con deliberazione della giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità.

Ai cittadini indicati al precedente art. 2 e residenti in comuni della Puglia, che si trovino all'estero per ragioni di lavoro, la regione Puglia assicura l'assistenza ospedaliera secondo i vigenti ordinamenti dei rispettivi enti mutualistici.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma sanitaria nazionale, la regione Puglia rimborserà alle casse marittime gli oneri sostenuti per l'assistenza ospedaliera all'estero dei marittimi residenti in comuni della Puglia.

Art. 5.
Convenzioni della regione Puglia

Le convenzioni di cui al precedente art. 3 sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità e sulla base degli appositi schemi che il Ministero della sanità deve predisporre a norma dell'art. 18, secondo e quarto comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 6.
*Convenzioni in atto alla data dell'*11 *luglio* 1974

L'erogazione dell'assistenza ospedaliera sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti mutualistici ed in atto alla data dell'11 luglio 1974 sarà assicurata dalla regione Puglia ai cittadini aventi diritto che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private fino alla data di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Ai cittadini residenti in comuni della Puglia che si ricoverino in cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui allo art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817 e case di cura private in data successiva a quella di emanazione degli schemi di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 17 agosto 1974, n. 386, la regione Puglia assicurerà l'assistenza ospedaliera in forma indiretta, rimborsando la quota prevista allo art. 4 della presente legge.

Art. 7.
Assistenza in casi di esigenze terapeutiche non soddisfacibili sul territorio nazionale

La giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità, può deliberare di assumere a carico del fondo regionale ospedaliero gli oneri derivanti dalle prestazioni ospedaliere relative al ricovero in luoghi di cura al di fuori del territorio nazionale di cittadini indicati all'art. 2 della presente legge e residenti in comuni della Puglia le cui esigenze terapeutiche non potrebbero altrimenti essere soddisfatte in modo o tempi adeguati.

Art. 8.
Ricovero nei presidi ospedalieri

Il ricovero nei presidi ospedalieri, pubblici o convenzionati, di cui all'art. 3 della presente legge è disposto dai rispettivi servizi di accettazione per accertate esigenze di prestazioni ospedaliere.

Il ricovero degli aventi diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia non è subordinato ad alcuna autorizzazione.

Art. 9.
Accertamento della necessità del ricovero

L'accertamento dell'obiettiva esistenza della necessità del ricovero sarà effettuato dai sanitari assegnati all'accettazione che, a tal fine, possono avvalersi di tutti i servizi diagnostici e specialistici del presidio ospedaliero, secondo le modalità disposte dalla direzione sanitaria.

Art. 10.
Uniformità dell'assistenza

Al fine di garantire l'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla regione Puglia, per i cittadini indicati all'art. 2 della presente legge, sono abolite le classi speciali differenziate nei presidi indicati all'art. 3.

Il ricovero nelle camere speciali è disposto dal medico curante ospedaliero sulla base delle obiettive esigenze assistenziali del paziente.

Le prestazioni libero professionali eventualmente richieste dal ricoverato in base alla normativa vigente non possono svolgersi con pregiudizio del criterio dell'uniformità dell'assistenza ospedaliera la cui erogazione è assicurata dalla regione Puglia.

Art. 11.

Accertamento del titolo all'assistenza assicurata dalla regione Puglia

L'ufficio spedalità del presidio ospedaliero, pubblico o convenzionato, accerta il titolo in base al quale il ricoverato abbia diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia.

Il ricoverato che non sia in grado di esibire la documentazione attestante il suo titolo all'assistenza assicurata dalla regione Puglia può sottoscrivere una dichiarazione indicante a quale categoria di aventi diritto egli appartiene.

In caso di minore età o di impedimento, la dichiarazione di cui al precedente comma può essere sottoscritta dall'accompagnatore.

Art. 12.

Oneri delle prestazioni a cittadini non aventi diritto all'assistenza assicurata dalla regione Puglia

Il ricoverato non avente diritto all'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia è tenuto a corrispondere alla amministrazione del presidio ospedaliero il costo delle prestazioni ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, nonchè le spese di ricovero e mantenimento deliberate dalle amministrazioni dei presidi di cui all'art. 3 della presente legge.

Art. 13.

Ruolo regionale

E' istituito il ruolo regionale per l'assistenza ospedaliera ai cittadini non assistibili da enti e casse mutue di malattia, anche aziendali, ai sensi dell'art. 13 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il ruolo ha validità fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale.

Art. 14.

Iscrizione al ruolo regionale e contributo annuale

I cittadini residenti in comuni della Puglia e non aventi posizione assicurativa presso alcun ente o cassa mutua di malattia possono ottenere l'assistenza ospedaliera in forma diretta e senza limiti di durata a carico della regione Puglia mediante iscrizione nel ruolo regionale di cui al precedente art. 13.

Possono iscriversi al ruolo regionale anche gli stranieri stabilmente residenti in un comune della Puglia e gli apolidi.

L'importo del contributo annuale per ciascun soggetto richiedente, da versare a norma del successivo art. 17, è pari alla spesa media capitaria annua per l'assistenza ospedaliera rilevata in Puglia per l'anno precedente.

Per il primo anno di attuazione della presente legge lo importo del contributo è pari alla spesa media capitaria per l'assistenza ospedaliera rilevata dall'I.N.A.M. per l'anno 1974.

Art. 15.

Durata e decorrenza dell'iscrizione al ruolo regionale

L'iscrizione al ruolo regionale di cui all'art. 13 della presente legge è operante fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta.

Per i cittadini che, nel corso dell'anno nel quale viene inoltrata la richiesta, avessero avuto ad altro titolo il diritto all'assistenza assicurata dalla regione Puglia, l'iscrizione decorre dal primo giorno di scopertura assicurativa.

Nei casi previsti dal precedente comma, l'importo del contributo dovuto per l'anno di iscrizione si calcola dividendo lo ammontare del contributo stabilito al precedente art. 14 per il numero dei giorni dell'anno di iscrizione e moltiplicando il risultato per il numero dei giorni per i quali è valida l'iscrizione al ruolo regionale.

Art. 16.

Modalità di iscrizione al ruolo regionale

La domanda di iscrizione al ruolo di cui all'art. 13 della presente legge, corredata dalla documentazione che sarà stabilita con deliberazione della giunta regionale, è presentata a mezzo del servizio postale all'assessorato alla sanità della Regione.

L'assessorato alla sanità della Regione provvede alla tenuta del ruolo e alle relative variazioni, rilascia ai richiedenti il libretto personale di iscrizione, calcola l'ammontare del contributo dovuto a norma dei precedenti articoli 14 e 15 e lo comunica all'esattoria competente per la riscossione ai sensi del successivo art. 17 della presente legge.

Art. 17.

Riscossione del contributo relativo alla iscrizione al ruolo regionale

La riscossione del contributo avviene con la procedura prevista per la riscossione delle imposte dirette ed è affidata alle esattorie con apposite convenzioni da stipularsi sulla base di idonei atti deliberativi della giunta regionale.

Le entrate sono versate dalle esattorie al bilancio dello Stato per essere assegnate al fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Art. 18.

Iscrizione al ruolo regionale dei cittadini pugliesi che siano lavoratori stagionali all'estero

I cittadini residenti in un comune della Puglia e che siano lavoratori stagionali all'estero, possono ottenere l'iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 versando un importo proporzionato al periodo medio di permanenza della categoria di appartenenza sul territorio nazionale.

Per i cittadini indicati al primo comma che siano capofamiglia, il diritto all'assistenza assicurata dalla regione Puglia è esteso a tutto il nucleo familiare.

Ai cittadini di cui ai precedenti commi l'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia sarà erogata in qualsiasi periodo dell'anno fino ad un massimo complessivo di giornate di degenza pari al periodo medio di permanenza sul territorio nazionale della categoria di appartenenza del lavoratore.

L'importo dovuto dal cittadino di cui al primo comma è calcolato dall'assessorato alla sanità secondo i criteri di cui all'art. 15 e sulla base di dati ufficiali attinti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 19.

Decadenza dall'iscrizione al ruolo regionale

Il conseguimento del diritto all'assistenza ospedaliera a diverso titolo determina la decadenza dalla iscrizione nel ruolo regionale di cui all'art. 13 a far tempo dal giorno dal quale decorre il diritto acquisito ad altro titolo.

La comunicazione dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a diverso titolo va fatta dall'iscritto all'assessorato alla sanità della regione Puglia.

Nei casi previsti al primo comma del presente articolo il contributo di cui all'art. 14 della presente legge è dovuto fino all'ultimo giorno di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale.

L'assessorato alla sanità della Regione calcola, con i criteri di cui all'art. 15 della presente legge, l'ammontare del contributo dovuto e ne dà comunicazione all'esattoria competente alla riscossione, diffidandola dal procedere a indebite riscossioni.

Nei casi in cui, a causa di tardiva comunicazione da parte dell'iscritto dell'avvenuto conseguimento del diritto all'assistenza a titolo diverso, siano state riscosse contribuzioni non dovute, l'assessorato alla sanità della Regione comunicherà allo interessato l'ammontare dei contributi relativi al periodo di validità dell'iscrizione nel ruolo regionale. L'interessato richiederà a suo carico, presso le amministrazioni competenti, il rimborso delle somme corrisposte ma non dovute.

Art. 20.

Azione di rivalsa

La regione Puglia esercita azione di rivalsa nei casi previsti dall'art. 1916 del codice civile e dall'art. 28 della legge 24 dicembre 1969, n. 990.

Il costo dell'assistenza ospedaliera da addebitare ai responsabili sarà determinato a norma del precedente art. 12.

L'azione di rivalsa viene esercitata in ottemperanza dello art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 21.

Ottemperanze ai fini dell'azione di rivalsa

Gli enti ospedalieri, gli istituti, enti e case di cura private devono segnalare, con apposito formulario e secondo le istruzioni e nei termini che saranno stabiliti dall'assessorato alla sanità della Regione, i casi di ricovero per malattie presumibilmente provocate da terzi responsabili.

Art. 22.

Disposizione generale

Per quanto non specificatamente disposto nella presente legge, valgono le disposizioni generali della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 23.

Norme regolamentari in contrasto con la presente legge

Si intendono abrogate tutte le disposizioni regolamentari degli enti ospedalieri aventi sede sul territorio regionale le quali siano in contrasto, in tutto o in parte, con le norme della presente legge.

Art. 24.

Dichiarazione di urgenza della presente legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dello art. 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 6.
Formazione e riparto del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dall'esercizio finanziario 1975, nello stato di previsione della entrata e nello stato di previsione della spesa del bilancio della regione Puglia, in appositi capitoli compresi tra la contabilità speciale, è iscritto il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, ai sensi dell'art. 17 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 2.

Il fondo regionale per l'assistenza ospedaliera è alimentato dalla quota attribuita alla regione Puglia dal riparto del fondo nazionale ospedaliero di cui agli articoli 14 e 16 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, a norma dell'art. 1 della presente legge, è stanziata una somma pari all'entità complessiva delle entrate di cui all'art. 2, riportata in distinti capitoli, rispettivamente concernenti:

a) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma diretta;

b) il finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza in forma indiretta;

c) il finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera;

d) la costituzione di un fondo di riserva.

Il consiglio regionale, con deliberazione da adottare entro il 15 settembre di ogni anno, determina la quota percentuale di incidenza delle destinazioni di cui al precedente comma sul totale dello stanziamento.

Art. 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 è destinato al finanziamento:

a) della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) della spesa conseguente a convenzioni con cliniche universitarie, istituti di ricovero e cura riconosciuti a carattere scientifico, istituti ed enti di cui all'art. 1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, istituti ed enti di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817, case di cura private.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle due suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

L'ammontare dello stanziamento relativo alla lettera *b*) del precedente primo comma è iscritto in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera *a*) del precedente articolo 3 della presente legge.

Art. 5.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 7 della legge regionale recante norme per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera assicurata dalla regione Puglia.

Art. 6.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 della presente legge è destinato alla copertura delle spese per il personale comandato degli enti di cui all'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, nonchè delle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla gestione regionale dell'assistenza ospedaliera.

Art. 7.

Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) dell'art. 3 della presente legge è destinato a fronteggiare gli eventuali maggiori oneri che si verifichino, rispetto alle previsioni, nel corso dell'esercizio, per le spese di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del medesimo art. 3.

La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede ai prelevamenti dal fondo di riserva e alle corrispondenti variazioni in aumento dei capitoli o articoli rivelatisi deficitari.

Art. 8.

Dallo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della presente legge è detratta ed iscritta in apposito articolo una somma pari all'ammontare complessivo degli oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi esistenti a carico dei bilanci degli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 ovvero successivamente autorizzati dalla giunta regionale.

Al fine della determinazione della somma di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri sono tenuti a dare, entro il 31 luglio di ogni anno, all'assessorato alla sanità della Regione, comunicazione dettagliata delle previsioni per l'anno successivo degli oneri di cui al precedente comma.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il consiglio regionale determina l'ammontare della somma di cui al precedente primo comma.

Previa intesa con l'ente ospedaliero e l'istituto mutuante interessato o l'avente diritto, la Regione provvede direttamente al pagamento, per conto dell'ente ospedaliero ed a favore dello istituto mutuante o dell'avente diritto, delle somme relative al primo comma del presente articolo.

Art. 9.

Detratta la somma di cui al precedente art. 8, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 della presente legge è ripartito fra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

b) spesa per manutenzione straordinaria e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici;

c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici;

d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle quattro suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

Gli stanziamenti relativi alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente primo comma sono iscritti in appositi articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera *a*) del precedente art. 3 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma è destinato al finanziamento della spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici per gli esercizi 1975 e successivi.

Gli enti ospedalieri adotteranno i provvedimenti idonei a modificare i contratti per la gestione del servizio di tesoreria allo scopo di ottenere che l'istituto di credito gestore del servizio accrediti finanziamenti erogati dalla regione Puglia in applicazione della presente legge su conti distinti da quelli relativi alla gestione del servizio medesimo fino al 31 dicembre 1974.

Gli enti suddetti dovranno formare e conservare le scritture contabili relative alle gestioni degli esercizi 1974 e precedenti, separatamente da quelle relative alle gestioni degli esercizi successivi.

Art. 10.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9 ai fini del riparto con criteri obiettivi tra gli enti ospedalieri pubblici, va suddiviso in tre destinazioni:

a) finanziamento delle spese in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) finanziamento delle spese in rapporto all'utilizzazione del presidio ospedaliero;

c) finanziamento delle spese in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il consiglio regionale determina l'incidenza percentuale di ciascuna delle tre suddette destinazioni sul totale dello stanziamento di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei posti letto dei servizi di diagnosi e cura istituiti e funzionanti nei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10, va fatto in base al parametro rappresentato dal numero dei ricoveri effettuati nei dodici mesi precedenti la data del 31 agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, nonchè al parametro rappresentato dal numero delle giornate di degenza registrate nello stesso periodo.

Il riparto dello stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 10, è effettuato sulla base del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale dipendente dagli enti ospedalieri e del parametro rappresentato dal totale delle giornate di degenza registrate nel periodo di cui al comma precedente.

Ai fini della individuazione dei valori effettivi da assumere a base della quantificazione del parametro rappresentato dalla spesa ordinaria per il personale, si assume come valido il dato relativo al mese di agosto dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione.

Per il dato relativo al mese di agosto del 1974 si procede a una rilevazione diretta, eseguita con criteri identici, da parte degli uffici regionali.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3, il consiglio regionale determina l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al secondo comma del presente articolo sullo ammontare dello stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 10, nonchè l'incidenza percentuale dei due parametri di cui al terzo comma del presente articolo sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 10.

Conseguentemente, con la medesima deliberazione, il consiglio regionale totalizza le singole incidenze determinate per ciascuno dei parametri di cui ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo, indicando le risultanti incidenze percentuali finali di ciascuno dei suddetti quattro parametri sull'ammontare dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9.

Art. 12.

Fino all'attuazione della riforma sanitaria nazionale ed in attesa dell'attuazione della programmazione ospedaliera regionale, il riparto dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9 viene effettuato con i criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11 limitatamente ad una percentuale non inferiore al 90 per cento.

Le somme residue, eventualmente integrate da prelievi dal fondo di riserva di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge, vengono riservate a integrazioni transitorie di eventuali eccedenze di spesa di enti ospedalieri pubblici, in misura proporzionale alle esigenze obiettive dimostrate dagli enti medesimi.

In tali casi l'ente ospedaliero provvede ad elaborare un organico programma di ristrutturazione dei servizi, volto alla progressiva eliminazione delle cause che hanno determinato le eccedenze di spesa, al fine di pervenire, entro l'esercizio successivo a quello dell'anno di attuazione della riforma sanitaria nazionale, al contenimento dei costi di gestione nei limiti della quota di riparto.

Il consiglio regionale, vagliato tale programma, determina annualmente la entità della assegnazione integrativa, in conformità dei criteri di cui al precedente comma secondo.

Allegata ai bilanci di previsione per gli esercizi interessati al programma di ristrutturazione, l'ente ospedaliero presenterà una relazione sui provvedimenti adottati per l'attuazione del programma stesso, i risultati conseguiti e le eventuali modifiche.

Con la medesima deliberazione di cui al precedente art. 3 il consiglio regionale determina l'incidenza della percentuale di cui al primo comma sul totale dello stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente art. 9.

Art. 13.

Al fine della determinazione del finanziamento a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera, entro il 30 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri pubblici predispongono e trasmettono all'assessorato alla sanità della Regione il progetto di bilancio preventivo di competenza per l'esercizio successivo.

Entro il 30 novembre successivo la giunta regionale determina l'importo del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente ospedaliero in applicazione della presente legge.

Entro il 31 dicembre successivo e sulla base dell'importo di cui al precedente comma, gli enti ospedalieri approvano il bilancio di previsione e adottano i provvedimenti di competenza.

Art. 14.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente art. 9 è utilizzato con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo I, articoli da 1 a 4.

Art. 15.

Lo stanziamento di cui alla lettera *c*) del precedente art. 9 è utilizzato con i criteri e secondo le norme della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22, titolo II, articoli 5 e 6.

Art. 16.

Lo stanziamento di cui alla lettera *d*) del precedente art. 9 è utilizzato con piani annuali approvati dal consiglio regionale.

Art. 17.

In relazione all'abolizione della retta giornaliera di degenza, prevista dall'art. 16, comma quarto, della legge 17 agosto 1974, n. 386, l'ammontare dei contributi erogati ai sensi della legge regionale 25 agosto 1973, n. 22 è elevato al 100 per cento della spesa.

E' altresì abrogato l'art. 7 della medesima legge regionale 25 agosto 1973, n. 22.

Art. 18.

La regione Puglia eroga i finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici e provvede al pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 con la stessa periodicità seguita dal Ministero per la sanità nel corrispondere le rate della quota regionale del fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera.

Il pagamento delle spese conseguenti alle convenzioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4 è subordinato all'assolvimento di quanto prescritto nelle convenzioni ed alla presentazione di dati e documenti come richiesti dall'assessorato alla sanità della Regione ed atti a consentire, a livello regionale, le necessarie aggregazioni dei dati economici e sanitari.

Art. 19.

All'erogazione dei finanziamenti agli enti ospedalieri pubblici ed al pagamento delle spese previste dalla presente legge, si provvede con decreto del presidente della giunta regionale o, su sua delega, dell'assessore alla sanità della Regione.

Con propria deliberazione la giunta regionale potrà stabilire che si provveda, mediante ordini di accreditamento a favore di funzionari regionali, al pagamento delle spese di cui all'articolo di bilancio previsto all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge e delle spese di cui al capitolo di bilancio relativo alla lettera *b*) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 20.

Il bilancio preventivo degli enti ospedalieri pubblici per l'esercizio 1975 dovrà esporre distintamente le spese comunque connesse alle gestioni degli esercizi precedenti, escluse soltanto quelle derivanti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

Art. 21.

Per la propria attività ordinaria, gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati a spendere ogni mese, in anticipo rispetto alla erogazione della quota che a ciascuno verrà assegnata in applicazione della presente legge, fino a un dodicesimo degli stanziamenti passivi iscritti per la spesa corrente nel bilancio preventivo per l'esercizio 1975 compilato in conformità dello schema unificato approvato dalla giunta regionale con deliberazione n. 97/*B* del 15 novembre 1974.

Ai fini della determinazione del finanziamento da assegnarsi presuntivamente a ciascun ente per l'esercizio 1975 in applicazione della presente legge, gli enti ospedalieri pubblici trasmetteranno all'assessorato alla sanità della Regione il progetto di bilancio compilato come previsto nel precedente comma entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il disposto del precedente primo comma si applica dopo l'approvazione del bilancio da parte dei competenti organi di controllo.

Per i primi tre mesi del 1975 gli enti ospedalieri pubblici sono autorizzati all'esercizio provvisorio entro i limiti dell'88 per cento della spesa effettiva per il 1974. Entro tale limite sono altresì autorizzati ad effettuare anticipazioni di tesoreria.

Le anticipazioni di tesoreria a favore degli enti ospedalieri pubblici necessarie per le operazioni di cui al precedente primo comma sono garantite da fideiussione della regione Puglia.

La giunta regionale delibera semestralmente la concessione di fideiussione agli enti ospedalieri per le anticipazioni di cassa concernenti le operazioni di cui al precedente primo comma, previa convenzione con il tesoriere della Regione.

Le singole fideiussioni agli enti ospedalieri sono concesse con decreto del presidente della giunta regionale nei limiti dell'importo complessivo fissato nella deliberazione di cui al comma precedente ed in esecuzione della stessa.

L'onere riveniente per interessi passivi dalla concessione delle fideiussioni predette farà carico al capitolo di bilancio di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 22.

Ai fini del riparto del FRAO (Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera) per l'esercizio 1975, le percentuali di incidenza delle diverse destinazioni sono così determinate:

a) finanziamento della spesa per la erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta: 93 per cento;

b) finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta: 1 per cento;

c) finanziamento della spesa per la gestione della assistenza ospedaliera: 1 per cento;

d) costituzione del fondo di riserva: 5 per cento.

Gli stanziamenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma sono iscritti in altrettanti capitoli dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente primo comma viene destinato:

a) per il 95 per cento al finanziamento della spesa degli enti ospedalieri pubblici;

b) per il 5 per cento al finanziamento della spesa conseguente alle convenzioni di cui alla lettera *b*) del precedente art. 4.

Lo stanziamento di cui alla lettera *b*) del precedente terzo comma è iscritto in un apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera *a*) del precedente primo comma.

Dallo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente terzo comma è detratta una somma pari al totale degli oneri rivenienti per l'esercizio 1975 agli enti ospedalieri da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi.

La somma di cui al precedente quinto comma è iscritta in apposito articolo del capitolo di bilancio relativo alla lettera *a*) del precedente primo comma.

Detratta la somma di cui al precedente quinto comma, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente terzo comma è così ripartito tra le seguenti destinazioni:

a) spesa corrente degli enti ospedalieri: 88 per cento;

b) spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

c) spesa per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi ospedalieri pubblici: 5 per cento;

d) spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale: 2 per cento.

Le somme corrispondenti alla lettera *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma settimo sono iscritte in altrettanti articoli del capitolo di bilancio relativo alla lettera *a*) del precedente primo comma.

In applicazione del precedente art. 10, lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente comma settimo è assegnato:

a) per l'8 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla dimensione del presidio ospedaliero;

b) per il 16 per cento al finanziamento della spesa in rapporto alla utilizzazione del presidio ospedaliero;

c) per il 76 per cento al finanziamento della spesa in rapporto al personale addetto al presidio ospedaliero.

In applicazione dell'art. 11 della presente legge:

il riparto della assegnazione relativa alla lettera *a*) del precedente comma nono è effettuato totalmente in base al parametro dei posti letto;

il riparto della assegnazione relativa alla lettera *b*) del precedente comma nono è effettuato in base al parametro dei ricoveri per una incidenza pari a 10 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 16 per cento;

il riparto della assegnazione relativa alla lettera *c*) del precedente comma nono è effettuato in base al parametro della spesa ordinaria per il personale per un'incidenza pari a 70 e in base al parametro delle giornate di degenza per una incidenza pari a 6 sulla quota complessiva del 76 per cento.

Conseguentemente lo stanziamento di cui alla lettera *a*) del precedente comma settimo, limitatamente al 90 per cento dello stanziamento medesimo è ripartito:

per l'8 per cento in base al parametro dei posti letto;

per il 12 per cento in base al parametro delle giornate di degenza;

per il 10 per cento in base al parametro dei ricoveri;

per il 70 per cento in base al parametro della spesa ordinaria per il personale.

Art. 23.

Disposizione transitoria

In attesa della formazione ed approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1975 e tenendo a base la numerazione dei capitoli dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974, i capitoli e gli articoli di entrata e spesa occorrenti per la gestione della quota parte del fondo nazionale ospedaliero spettante alla regione Puglia assumono la seguente numerazione e denominazione nel progetto di bilancio per il 1975.

Parte I. — ENTRATA

Titolo VI. — *Contabilità speciali*

Categoria I - Partite di giro

Cap. 62-*bis*. — Fondo regionale per l'assistenza ospedaliera.

Parte II. — SPESA

Titolo VI. — *Contabilità speciali*

Categoria I - Partite di giro

Cap. 345-*bis*. — Spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma diretta:

Art. 1. — Finanziamento della spesa conseguente a convenzioni;

Art. 2. — Oneri rivenienti da mutui, prestiti pluriennali e canoni locativi a carico dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici;

Art. 3. — Spesa corrente degli enti ospedalieri pubblici;

Art. 4. — Spesa per manutenzioni straordinarie e ristrutturazioni interne dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

Art. 5. — Spese per attrezzature e impianti dei servizi generali, economali, tecnici e sanitari dei presidi dipendenti dagli enti ospedalieri pubblici;

Art. 6. — Spese per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale;

Cap. 345-*ter*. — Finanziamento della spesa per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera in forma indiretta;

Cap. 345-*quater*. — Finanziamento della spesa per la gestione dell'assistenza ospedaliera;

Cap. 345-*quinquies*. — Fondi di riserva.

Con deliberazione di giunta regionale saranno iscritti agli appositi capitoli su riportati gli importi previsionali relativi all'entrata ed alla spesa conseguente all'assegnazione della quota del fondo nazionale ospedaliero riveniente alla regione Puglia ed al riparto della stessa secondo le norme contenute nella presente legge.

Con legge di approvazione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 sarà assegnata ai capitoli ed agli articoli dell'entrata e della spesa, di cui al primo comma del presente articolo, la numerazione definitiva.

Art. 24.

Dichiarazione di urgenza della presente legge

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione e dello art. 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 7.

Interventi a favore della zootecnia.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

FINALITA' DELLA LEGGE

Art. 1.

Direttrici di intervento

La regione Puglia, allo scopo di incrementare lo sviluppo ed il miglioramento del patrimonio zootecnico, nonchè la produzione della carne, promuove ed incoraggia, nell'esercizio finanziario 1975 e negli esercizi futuri con carattere di continuità, l'attuazione di organici interventi nel settore zootecnico secondo le norme contenute nella presente legge e nei limiti dei fondi annualmente disponibili, favorendo in particolare:

1) la selezione ed i controlli funzionali;

2) la diffusione della fecondazione artificiale;

3) gli acquisti del bestiame dotato di elevate attitudini produttive;

4) l'incremento della produzione foraggera;

5) il potenziamento delle strutture e dei mezzi di produzione zootecnica;

6) le iniziative rivolte alla produzione ed alla commercializzazione del bestiame e della carne;

7) lo svolgimento di attività di ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico;

8) la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita dei prodotti degli allevamenti;

9) lo sviluppo della cooperazione.

Art. 2.

Rilevazione statistico-economica degli allevamenti

La Regione effettua periodicamente il rilevamento statistico-economico degli allevamenti, al fine di individuare la reale consistenza del patrimonio zootecnico regionale e le sue caratteristiche strutturali.

Le modalità del rilevamento verranno stabilite con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Titolo II

SETTORI DI INTERVENTO

Art. 3.

Attività selettiva e controlli funzionali

Al fine di potenziare e migliorare qualitativamente il patrimonio zootecnico regionale, con particolare riguardo alla specie bovina, equina, bufalina, ovina, caprina, suina e specie minori, sono concessi alle associazioni degli allevatori giuridicamente riconosciute, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, contributi sino alla misura del 90 % delle spese ritenute ammissibili per la tenuta dei libri genealogici, la esecuzione dei controlli funzionali e delle prove genetiche, l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni zootecniche e di concorsi a premi tra allevatori.

Sull'importo del contributo concesso sono corrisposte, in tre soluzioni, anticipazioni fino ad un massimo del 75 % del contributo medesimo.

Art. 4.

Premi di allevamento

Per gli interventi connessi alle attività selettive, sono concessi premi di allevamento per ogni soggetto nato in selezione.

L'entità massima dei premi, distinti per specie e categorie, sarà determinata, di anno in anno, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentita la commissione agricola del consiglio regionale.

Art. 5.

Fecondazione artificiale

Per la fecondazione artificiale di soggetti in selezione con materiale genetico di riproduttori di particolare pregio sono concessi buoni-premio, la cui entità sarà determinata, di anno in anno, distintamente per specie, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale.

Art. 6.

Centri regionali riproduttori

Sono istituiti con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, centri di riproduttori per la esecuzione delle prove genetiche di discenza, nonchè l'attivazione di recapiti per la fecondazione artificiale, assumendosi in tutto o in parte le spese di impianto e di gestione.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere attuate da istituti pubblici specializzati o da associazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute.

Art. 7.

Manifestazioni zootecniche

Agli allevatori che presentino soggetti alle manifestazioni zootecniche intese a valorizzare il bestiame allevato in selezione, sono concessi appositi premi di partecipazione e di classifica. L'importo unitario di detti premi sarà stabilito, di anno in anno, distintamente per specie e per classe, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla agricoltura e foreste.

Art. 8.

Acquisto riproduttori

Con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sono concessi:

a) contributi, nella misura del 50 %, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori maschi appartenenti alle specie bovina, bufalina, ovina, caprina, suina ed equina iscritti al libro genealogico;

b) contributi, nella misura massima del 30 %, sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori di sesso femminile iscritti ai libri genealogici della specie bovina, o anche con certificato d'origine, per le specie bufalina, ovina, caprina, suina ed equina;

c) contributi, nella misura massima del 30 %, sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di riproduttori delle specie minori, appartenenti a razze pregiate, di sesso maschile e femminile.

Art. 9.

Produzione foraggera

Per l'incremento delle produzioni foraggere ottenibili da erbai, prati artificiali avvicendati e pascoli permanenti, sono concessi appositi premi per unità di superficie investita, in rapporto al carico di bestiame e con modalità che verranno stabilite dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla agricoltura e foreste.

L'entità massima di tali premi sarà annualmente stabilita con provvedimento della giunta regionale, su proposta dello assessore all'agricoltura e foreste, sentita la commissione agricoltura del consiglio regionale.

Art. 10.

Meccanizzazione

La Regione concede contributi fino al 25 %, della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto di macchine e di attrezzature idonee ad agevolare i servizi di stalla ed a facilitare la raccolta, il condizionamento e la distribuzione di foraggi e dei mangimi.

Tali contributi sono elevabili al 35 %, della spesa medesima a favore delle cooperative agricole.

Art. 11.

Produzione della carne

La Regione concede a favore di imprenditori agricoli:

a) premio fino a L. 25.000 per ogni vitello maschio o femmina nato dopo il primo gennaio 1974 nell'azienda sede dell'allevamento e destinato all'ingrasso o alla rimonta;

b) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello maschio portato al peso vivo di kg 400, oppure fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto, a condizione che sia dimostrata la permanenza in azienda del soggetto per almeno sei mesi;

c) premio fino a L. 50.000 per ogni vitello femmina portato:

o al peso vivo di kg 350;

o fino alla eruzione dei denti picozzi da adulto;

o a giovenca con gravidanza accertata non prima del quarto mese.

In ogni caso, dovrà essere dimostrata la permanenza del soggetto in azienda per almeno sei mesi;

d) premio fino a L. 6.000 per ogni agnello prodotto da incrocio, ingrassato fino al peso vivo di kg 25.

I premi di cui alla lettera *a*) ed alla lettera *c*) del presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dal precedente art. 4.

Art. 12.

Incentivazione degli allevamenti di bassa corte a carattere familiare

La Regione concede a favore delle imprese diretto-coltivatrici premi annuali dell'importo massimo unitario di L. 100.000 per gli allevamenti rurali di bassa corte a carattere familiare aventi una consistenza numerica compresa tra i 100 ed i 200 capi, complessivamente tra le varie specie, destinati alla produzione della carne e che utilizzano prevalentemente prodotti e sottoprodotti aziendali.

Art. 13.

Ricerca, dimostrazione ed aggiornamento tecnico

Per effettuare studi, indagini, ricerche e prove genetiche tendenti a promuovere nuovi indirizzi produttivi ed a diffondere bestiame idoneo a conseguire determinate finalità produttivistiche, nonchè per iniziative a carattere dimostrativo ed intese ad aggiornare professionalmente gli operatori zootecnici, sono concessi ad istituti pubblici specializzati contributi nella misura massima dell'80 % della spesa ritenuta ammissibile.

Le attività di cui al comma precedente potranno essere altresì attuate da associazioni ed organizzazioni cooperativistiche, purchè programmate e svolte sotto il controllo degli istituti predetti, con modalità preventivamente stabilite dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste.

Art. 14.

Valorizzazione dei prodotti zootecnici

A favore delle cooperative agricolo-zootecniche e loro consorzi, dell'ente di sviluppo e delle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconoscute, sono concessi contributi in conto capitale fino al 70 % sulla spesa ritenuta ammissibile per la costruzione, l'ammodernamento, il potenziamento degli impianti collettivi di raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti degli allevamenti, nonchè per la realizzazione di mangimifici cooperativi ed impianti irrigui a carattere interaziendale connessi allo sviluppo della zootecnia.

Oltre a tali contributi, sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale, di cui tre di preammortamento di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 15.

Strutture aziendali ed interaziendali

Agli imprenditori agricoli sono concessi contributi in conto capitale fino al 45 % della spesa ritenuta ammissibile per la realizzazione di strutture aziendali e connesse attrezzature zootecniche, per le riconversioni colturali e per le altre opere, ivi comprese quelle irrigue, intese a potenziare gli allevamenti.

Per la realizzazione di cisterne adibite alla raccolta di acqua piovana per usi aziendali il contributo di cui al precedente comma è elevabile fino al 70 %.

Per la realizzazione di stalle sociali da parte di imprenditori agricoli associati in cooperative, il contributo di cui al primo comma è elevabile fino al 60 % di detta spesa.

Oltre ai contributi di cui ai precedenti commi sono concessi mutui integrativi a tasso agevolato ad ammortamento ventennale, di cui tre di preammortamento, di importo pari alla differenza tra la predetta spesa ed il contributo concesso.

Art. 16.

Spese di gestione

La Regione concede alle cooperative agricolo-zootecniche ed alle organizzazioni di allevatori, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale fino all'80 % per le spese di gestione attinenti:

a) al trasporto, accompagnamento ed assicurazione dei vitelli da destinare all'ingrasso;

b) al trasporto dei mangimi e distribuzione degli stessi agli associati;

c) alla macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni;

d) alla raccolta e trasporto del latte.

Art. 17.

Prestiti di esercizio

Agli imprenditori agricoli conduttori di aziende zootecniche sono concessi prestiti di esercizio ad ammortamento triennale a tasso agevolato.

Le agevolazioni creditizie del precedente comma non sono cumulabili con i contributi in conto capitale previsti dall'art. 16 della presente legge.

Art. 18.

Ripianamento situazioni debitorie

La Regione concede a favore delle aziende agricole singole od associate a prevalente indirizzo zootecnico, nonchè delle cooperative e loro consorzi ed altri organismi associativi di produttori agricoli che gestiscono impianti per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti zootecnici e relativi sottoprodotti, comprese le stalle sociali ed i mangimifici, mutui assistiti dal concorso nel pagamento degli interessi con ammortamento fino a venti anni, di cui tre di preammortamento al tasso agevolato per il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine, purchè riferibili a prestiti agrari di esercizio per l'attività zootecnica, in essere al 31 dicembre 1973, nonchè da esposizioni nei riguardi dei soci, purché risultanti nel bilancio alla stessa data.

Art. 19.

Incentivi promossi dalla C.E.E.

La Regione è autorizzata a concedere i premi previsti dal regolamento (CEE) n. 1353/73 del 15 maggio 1973.

Tali premi sono cumulabili con quelli previsti dagli articoli 4 e 11 della presente legge.

Art. 20.

Attività dimostrativa per favorire la cooperazione

Allo scopo di sviluppare la cooperazione prevalentemente fra imprese diretto-coltivatrici interessate alla produzione zootecnica, la regione è autorizzata, con provvedimento della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, ad assumersi l'intera spesa ritenuta ammissibile per iniziative a carattere dimostrativo promosse ed attuate dall'ente di sviluppo rivolte alla costituzione e gestione di aziende e di allevamenti in forma associata su valide basi territoriali ed economiche.

Titolo III

NORME PROCEDURALI

Art. 21.

Procedure per la concessione di contributi e premi

Le domande intese ad ottenere la concessione di contributi e premi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 7, 8, lettera *a*) e lettera *c*), 9, 10, 11 e 12 della presente legge debbono essere presentate dalle associazioni provinciali allevatori, giuridicamente riconosciute, al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per le iniziative riguardanti allevamenti ubicati in due o più provincie, le domande intese a fruire degli incentivi previsti dagli articoli 3, 4, 7 e 8, lettera *a*) e lettera *c*), della presente legge devono essere presentati dalle associazioni allevatori a carattere regionale, giuridicamente riconosciute, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura sede dell'associazione richiedente.

Il competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, nel rispetto delle finalità della presente legge e con le modalità prescritte dalla giunta regionale, su proposta dell'assessore alla agricoltura e foreste, qualunque sia l'importo di spesa, provvede alla istruttoria della domanda e dispone la concessione dei contributi o dei premi con proprio provvedimento d'impegno, il quale diviene esecutivo previa approvazione dell'assessore medesimo.

La liquidazione ed il pagamento dei contributi e dei premi, di cui agli impegni assunti, vengono disposti dall'ispettorato che ha emesso il provvedimento d'impegno, previo accertamento del regolare espletamento delle iniziative da giustificare con probatoria documentazione amministrativo-contabile.

Art. 22.

Procedure per la concessione degli incentivi regionali, nazionali e comunitari

Le domande intese ad ottenere le agevolazioni contributive e creditizie per la realizzazione delle iniziative previste dagli articoli 6, 8, lettera *b*), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 della presente legge debbono essere presentate dagli aventi diritto, qualunque sia l'importo di spesa, all'ispettorato provinciale della agricoltura competente per territorio, il quale provvederà alla conseguente istruttoria.

Per iniziative riguardanti due o più provincie, la competenza, per l'acquisizione delle domande e la relativa istruttoria, viene demandata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui giurisdizione territoriale le iniziative medesime assumono prevalente interesse.

La concessione delle agevolazioni contributive di cui al precedente comma viene disposta, nei limiti di fondi di bilancio ad esso attribuiti, con proprio provvedimento dal competente ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale provvede alla liquidazione ed al pagamento dei contributi in conto capitale concessi.

I provvedimenti di concessione diventano esecutivi previa approvazione dell'assessore regionale all'agricoltura e foreste.

Alla concessione ed alla contestuale liquidazione del concorso regionale negli interessi sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla presente legge si provvede con delibera della giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, secondo le modalità stabilite dal settimo comma dell'art. 35 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 23.

Procedure di erogazione del concorso interessi della Regione sui prestiti e mutui

L'intervento della Regione in ordine alle agevolazioni creditizie previste dalla presente legge è pari alla differenza tra il tasso di interesse, comprensivo degli eventuali diritti di commissione e spese accessorie, praticate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e il tasso agevolato dovuto dai beneficiari, per ogni tipo di operazione, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di credito agrario.

Sono considerate operazioni di credito agrario di miglioramento quelle previste dai precedenti articoli 14, 15 e 18; mentre sono considerate operazioni di credito agrario di esercizio quelle previste dal precedente art. 17.

Le modalità di erogazione dei prestiti e dei mutui agevolati, di cui al precedente comma, e i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario sono regolati da apposita convenzione.

Art. 24.

Apertura di credito a favore di funzionari delegati

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si provvederà con aperture di credito presso la tesoreria regionale a favore dei funzionari delegati dagli uffici periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e foreste, in forza dello art. 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Art. 25.

Fondo interbancario di garanzia

Le operazioni creditizie previste dalla presente legge sono ad ogni effetto operazioni di credito agrario e sono regolate dalle norme vigenti in materia di credito agrario di esercizio o di miglioramento; esse sono assistite, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni, dalla garanzia sussidiaria del « Fondo interbancario » istituito con l'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, ed assoggettate alla trattenuta prevista dall'art. 36 medesimo.

Titolo IV

NORME FINANZIARIE

Art. 26.

Copertura finanziaria

Alle spese per l'applicazione della presente legge si provvederà con fondi stanziati in apposito capitolo recante la denominazione « contributi, sussidi e premi per incrementare lo sviluppo e il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale nonché la produzione della carne » che verrà istituito nel bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1975 e per i successivi e

che annualmente troverà copertura con i mezzi finanziari rivenienti dalla quota parte spettante alla regione Puglia sui fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e di eventuali e successive sue modifiche, nonché con finanziamenti statali nel settore dell'agricoltura.

Art. 27.

Cumulo interventi

Le provvidenze di cui alla presente legge, ad eccezione di quelle previste dall'art. 19, non sono cumulabili con gli interventi straordinari attuati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno, nè con le agevolazioni creditizie previste dagli articoli 12 e 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 28.

Trasporto all'esercizio successivo

Le somme non impegnate nell'anno di riferimento possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 29.

A partire dal 1976 entro il 31 marzo di ogni anno successivo la giunta regionale rimetterà al consiglio regionale una relazione scritta relativa all'applicazione della presente legge nell'anno precedente ed un programma di interventi per l'anno in corso a cominciare dal 1976.

Il consiglio regionale, in osservanza dell'art. 27, lettera *f*), dello statuto, discuterà la relazione e il piano di cui al primo capoverso entro il 30 aprile di ogni anno, a cominciare dal 1976.

Art. 30.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127, secondo comma, della Costituzione e 60 dello statuto della regione Puglia ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 8.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'esercizio finanziario 1975.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente in dodicesimi — per un periodo comunque non superiore a mesi quattro — il bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1974 sino a quando non sia approvato con legge il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1975.

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 127, comma secondo, della Costituzione e 60 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1975, n. 9.

Autorizzazione di un ulteriore impegno di spesa per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, contenente provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 21 *gennaio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 agosto 1973, n. 24, concernente « Provvidenze per gli impianti sportivi per favorire le attività dilettantistiche » è autorizzato nell'anno finanziario 1974 un ulteriore impegno di spesa di L. 165.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dalla attuazione della presente legge fissato per l'anno 1974 in L. 165.000.000, si farà fronte con la disponibilità di cui al cap. 264 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1974.

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

Art. 3.

Restano ferme, per la concessione dei contributi, le modalità previste dalla citata legge regionale 30 agosto 1973, n. 24.

Art. 4.

La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 20 gennaio 1975

TRISORIO LIUZZI

(1216)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750820)